



L'AUSILIARIO DEL GIUDICE

***Introduzione al ruolo di C.T.U. e novità introdotte dal
D.M. 04/08/2024 n. 109***

Consulenza Tecnica in Mediazione C.T.M.

VS

**Consulenza Tecnica di Ufficio
C.T.U.**

Relatori

Ing. Roberto Villa – Referente d'Area Ingegneria Forense

Ing. Fabio Sciarra – Presidente Commissione mediazione e Arbitrato

Roma, 12/02/2024



CHI PUO' SVOLGERE LA CONSULENZA

C.T.M.

D.Lgs. 04/03/2010 n.28 – art.8

c.1 « ... Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.»

c.4 «Quando non può procedersi ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. »

D. Lgs. 10/10/2022 (rif. Cart.)n. 149 art. 8

c. 7 «Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. ... **Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione ...** In tal caso la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, comma primo, del codice di procedura civile. (prudente apprezzamento del Giudice)»

C.T.U.

C.P.C. art. 61

c. 2 «La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice.»

[artt. da 13 a 23]

C.P.P. art. 221

Il Giudice sceglie il perito «tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina»

[Disp. Att. artt. da 67 a 73]



Come poter ricevere incarichi

C.T.M.

Iscriversi agli elenchi tenuti dagli Organismi di Mediazione in conformità ai rispettivi Regolamenti di procedura approvati dal Min. di Giustizia.

Non ci sono limiti al numero di organismi ai quali potersi iscrivere (contrariamente all'attività di Mediatore per la quale il numero massimo di Organismi presso i quali potersi iscrivere è pari a 5).

C.T.U.

Iscriversi agli albi (civile e/o penale) dei C.T. del Giudice istituiti presso il Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente.

L'ammissione all'Albo dei C.T. del Giudice è deliberata da un Comitato di cui fa parte, tra l'altro, un delegato designato dall'Ordine/Albo di appartenenza del richiedente.

Il D. Lgs. 10/10/2022 n. 149 (riforma Cartabia) ha introdotto l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un **elenco nazionale dei CTU**, la cui formazione è oggetto della Circolare n. 7358.U. del 15/12/2023 – Min. d. G.



Chi dispone l'incarico e nomina il Consulente

C.T.M.

Le parti istanti ed invitate, presenti nella mediazione, quando ne ravvisano l'utilità, in ciò facilitate dal Mediatore.

Il mediatore può anche registrare la volontà delle parti di avvalersi dell'opera di un ben preciso consulente, il quale non necessariamente dovrà essere iscritto all'albo dei C.T.U.

C.T.U.

Il Giudice quando ne ravvisa la necessità



Convocazione del Consulente

C.T.M.

La segreteria dell'Organismo mediante pec contenente i riferimenti della procedura e la data / orario di convocazione + nome del Mediatore
(preludio informale: telefonata del mediatore o della segreteria)

C.T.U.

La cancelleria del Tribunale a seguito di provvedimento di nomina del Giudice.
(un tempo tramite l'U.G.Z., oggi con pec)



Giuramento del Consulente

C.T.M.

- l'Esperto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità, nonché di riservatezza, quando conferma la propria disponibilità a svolgere l'incarico in risposta alla comunicazione di avvenuta designazione da parte dell'Organismo; tale dichiarazione viene tenuta agli atti della procedura di mediazione;
- potenziali motivi di astensione vanno portati all'attenzione del mediatore e delle parti, lasciando loro la facoltà di confermare l'incarico

C.T.U.

- all'udienza di conferimento dell'incarico l'Esperto recita la formula con cui giura o si impegna «*a bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al Giudice la Verità*»
- C.P.C. art. 63 c.1 – «*il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.*»



Chi formula i quesiti al Consulente

C.T.M.

Le parti in ciò facilitate dal Mediatore e dallo stesso C.T.M.

n.b. i quesiti possono riguardare anche aspetti non strettamente attinenti i motivi della disputa, ma ritenuti comunque importanti per l'esito della mediazione.

E' in questa fase della procedura di mediazione che le Parti **possono convenire la producibilità in giudizio della ... relazione** del C.T.M., facoltà introdotta dal D. Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia)

C.T.U.

C.P.C. art. 191 (modificato dalla L. 18/06/2009 n. 69)

«... il giudice istruttore, con ordinanza ... nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.»

C.P.P. art. 224

c.1 *«Il Giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente ... la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini ...»*

C.P.P. art. 226

c.2 *«Il Giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.»*



Documentazione utilizzabile dal Consulente nello svolgimento dell'incarico

C.T.M.

Tutto ciò che le parti di comune accordo mettono a disposizione del CTM ovvero autorizzano il CTM ad acquisire ovvero dispensano il CTM dall'acquisire.

(A titolo di esempio in caso di valutazioni estimative di diritti immobiliari, al fine di semplificare e sveltire le attività del CTM, le Parti possono esimere il CTM dalle ricerche e valutazioni tese ad accertare la conformità urbanistica dei beni, dando per scontato che lo siano.)

C.T.U.

Tutti e soli i documenti prodotti dalle parti + quanto acquisibile presso i PP.UU. + quanto ulteriormente acquisibile sull'accordo di tutte le parti in giudizio



Tempistica di svolgimento dell'incarico

C.T.M.

Non esistono prescrizioni normative esplicite, anche se l'intera

procedura di mediazione continua a soggiacere ai tempi dettati dal D. Lgs. n. 149/2022 (rif. Cartabia), vale a dire una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Il triplo termine è di norma richiesto dalle parti, in special modo se le stesse intendono farsi assistere da CC.TT.PP..

In assenza di CC.TT.PP. nominati, anche per esigenze di contenimento dei costi della mediazione, le parti sovente preferiscono un unico termine per il deposito della relazione da parte del CTM.

C.T.U.

C.P.C. art. 195 c.3 (modificato dalla L. 18/06/2009 n.69)

«La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse.»



Modalità di svolgimento dell'incarico

C.T.M.

- idem
- idem
- Idem
- idem
- Idem
- invio della relazione definitiva a mezzo pec all'organismo, al mediatore ed alle parti/legali/ cc.tt.pp.

C.T.U.

- convocazione incontri e sopralluoghi;
- verbalizzazioni;
- accessi presso i PP.UU.;
- accessi presso Enti Terzi (ex Ist. di Credito);
- invio della relazione preliminare alle parti/legali/cc.tt.pp. a mezzo pec;
- invio della relazione definitiva a mezzo pct



Corrispettivo economico dell'incarico

C.T.M.

- Il Regolamento di procedura dell'Organismo di norma prevede alcuni criteri per la determinazione dei compensi (ad es. il riferimento alla tariffa giudiziaria, eventualmente ridotta)
- La riforma Cartabia – D. Lgs. 149/2022 all'art. 7 prescrive che «**Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti**».
- **Non è previsto alcun provvedimento di liquidazione da parte dell'Organismo né del Mediatore.**
- Si consiglia di pattuire il compenso ed il rimborso spese forfettario al momento dell'incarico e di ricevere l'intero pagamento all'inizio delle attività peritali e comunque prima dell'invio della relazione: questo per evitare lunghe, costose e spesso problematiche azioni di recupero.

C.T.U.

- acconto disposto dal Giudice all'udienza di conferimento dell'incarico oppure con provvedimento successivo a tale udienza;
- liquidazione finale con decreto del Giudice, vista l'istanza del CTU e con riferimento alla tariffa giudiziale, impugnabile entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della cancelleria alle parti ed al CTU



GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO

ai C.T.U. ed ai C.T.M.

I Relatori
Saluti



Ing. Roberto Villa + Ing. Fabio Sciarra

C.T.M. vs C.T.U.